



UISP

sportpertutti

Lega Calcio - Toscana

Stagione Sportiva 2013/2014 **Comunicato Ufficiale n° 27**

Decisione Corte Nazionale di Giustizia	Pag. 3
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 5
Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello	Pag. 7
Incontro Formativo – Settore Disciplina	Pag. 8
Incontro Formativo – Settore Tecnico Arbitrale	Pag. 9
Finali Regionali C11	Pag. 10
Finali Regionali C7	Pag. 11
Finali Regionali C5 maschile	Pag. 12
Finali Regionali C5 femminile	Pag. 13
Iscrizione Finali Regionali	Pag. 14

Firenze, 23 aprile 2014

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Selene	CASELLI	Comitato	Valdera
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Francesca	LENZI	Comitato	Piombino
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Riccardo	ROTESI	Comitato	Firenze
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Lenzi Francesca, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Taddei Attilio

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele, Caselli Selene, Rotesi Riccardo.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D' Appello:

Presidente: Melani Nicola.

Giudici: Carlesi David, Cipollini Vasco.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

SETTORE COMUNICAZIONE

Coordinatore

Lenzi Francesca

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 5/2014 (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: A.s.d. GS Fiano 1998
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Empoli

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 11 Marzo, trasmesso per raccomandata a/r cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo ed indirizzato alla Lega Calcio Nazionale che ha trasmesso il fascicolo alla Corte Nazionale di Giustizia in data 27/03/2014, la Società Sportiva G.S. Fiano 1998, soggetto legittimato ai sensi dell'Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare di 1° grado di Empoli - Valdelsa, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 12/02/2014, della Lega Calcio UISP Empoli - Valdelsa e avverso la delibera n. 29/2013-14 del 25/02/14 della Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Toscana, con la quale la stessa Commissione, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla Società G.S. FIANO avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado.

I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara del Campionato di calcio a 11 girone A disputata a Montespertoli il giorno 01/02/2014 fra le Società CARRAI CALCIO – G.S. FIANO, terminata con il risultato di 2 – 1 in favore della società CARRAI CALCIO.

La ricorrente nel gravame presentato a questa Corte chiede la vittoria a tavolino in quanto nella predetta gara il giocatore Matteo Alfani, tesserato della società CARRAI CALCIO, inserito inizialmente nella lista gara sia in qualità di assistente che in qualità di atleta giocatore, dopo aver iniziato la gara svolgendo le funzioni di assistente, veniva sostituito da tale mansione da un giocatore uscito dal terreno di gioco di cui lo stesso Alfani prendeva il posto in qualità di giocatore. La ricorrente non si riteneva soddisfatta delle motivazioni addotte dalla Commissione disciplinare di 2° grado ed in particolare dall'applicazione dell'Art. 40 R.A. in quanto a suo dire l'art. 6 nella casistica del gioco del calcio non dà adito a nessuna forma di dubbio "sulla sostituzione del collaboratore di parte" a comprova cita il quesito n. 17 "un calciatore sostituito può fungere da assistente di parte in caso di impedimento di quest'ultimo ? la risposta è sì". Da questo ragionamento per analogia la ricorrente deduce che la sostituzione è ammessa solo nei casi di legittimo impedimento dell'assistente (es. infortunio, malori o abbandoni del campo).

MOTIVAZIONI

Corre l'obbligo, prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte fare presente quanto segue:

La Lega Nazionale Calcio UISP pubblicava nel 2006 la ristampa dei regolamenti del gioco del calcio, in detto manuale erano inseriti i regolamenti tecnici con le guide pratiche uniformati con i dettami della Normativa Generale della Lega Calcio UISP.

La Regola 6 del gioco del calcio a 11 disciplina i principi generali e comportamentali degli Assistenti dell'arbitro. Tale regola prevede due commi regolamentari e una decisione, in particolare quest'ultima in merito alla figura degli Assistenti di parte cita testualmente che, qualora non sia prevista o possibile la presenza di Assistenti ufficiali, le Associazioni sono inderogabilmente obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere la funzione di Assistente, un loro Tesserato. Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come calciatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di Assistente in qualsiasi momento dell'incontro da altro Tesserato della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara. L'Assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita. La funzione di Assistente di parte è inderogabilmente considerata partecipazione attiva alla gara.

L'art. 40 R.A. della Normativa Generale indicato dalla Commissione Disciplinare di 2° grado non fa altro che riprendere la definizione contenuta nella Decisione n.1 indicata sul Regolamento del gioco del calcio a 11 che appare appropriata al caso in questione.

L'assistente può prendere parte alla gara in qualità di giocatore se sostituito nella sua mansione.

La limitazione che impone tale regola è quella che il tesserato debba essere iscritto obbligatoriamente nella lista gara in qualità di giocatore e solo in questo caso lo stesso tesserato può essere utilizzato sia nella veste di assistente e sia nella veste di giocatore. Non può invece giocare se iscritto solo in qualità di dirigente.

Un giocatore sostituito, in quanto tale, non perde lo status di tesserato iscritto nella lista gara, pertanto può svolgere, una volta uscito dal terreno di gioco le funzioni di assistente. Un'attenta lettura dell'art. 40 R.A. (Decisione n. 1 del regolamento del gioco del calcio a 11) ed in particolare del 3° comma prevede anche la possibilità che l'Assistente sostituito, quindi entrato in campo in qualità di giocatore, può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita, ovviamente se sostituito da giocatore.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la Società G.S. FIANO 1998 a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, è del parere che:

- Viste le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di 1° grado del Comitato Empoli - Valdelsa, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 12/02/2014, della Lega Calcio UISP Empoli - Valdelsa;
- Vista la delibera n. 29/ 2013-14 del 25/02/14 della Commissione Disciplinare D'Appello della Lega Calcio UISP Toscana, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 del 26/02/2014;
- Visto il Regolamento del gioco del calcio a 11 UISP ed in particolare il contenuto della Regola 6, Decisione n. 1;
- Visto l'Art. 40 R.A. della Normativa Generale;
- Accertato che la società CARRAI CALCIO, nella sostituzione di un assistente con un giocatore sostituito, non ha violato le norme che disciplinano il gioco del calcio a 11 adottate dalla UISP;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** per le motivazioni di cui sopra il ricorso presentato dalla A.s.d. G.S. FIANO 1998;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Empoli Valdelsa e alla Lega Calcio UISP Toscana per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 18/04/2014

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

DELIBERA n° 37 anno 2013/2014
Ricorrenti : A.S. U.S. AJAX 86
Comitato UISP : AREZZO
gara del 15.03.2014 - C.U. n° 32 del 01.04.2014

La società A.S. U.S. AJAX '86 Arezzo propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° grado con la quale è stata inflitta alla ricorrente la sanzione della perdita della gara del 15.03.2014 disputata contro la società A.S.D. Badia Prataglia e vinta sul campo con il risultato di due a uno.

Quali motivi di impugnazione la società appellante indica:

1. Inammissibilità del reclamo della società A.S.D. Badia Prataglia per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 70 R.D.; inapplicabilità dell'art. 19 lett. A) R.D.;
2. Inefficacia della decisione perché pubblicata oltre i termini di cui all'art. 96 R.D.;
3. Errata applicazione dell'art. 45 R.D.;

Nelle proprie conclusioni la ricorrente chiede l'annullamento della sanzione inflitta alla stessa società e l'omologazione del risultato conseguito sul campo.

La Commissione disciplinare d'Appello, presa visione dei motivi di ricorso, evidenzia quanto segue:

In ordine al primo motivo di ricorso, il presente organo giudicante sottolinea come il Giudice di prime cure nella propria delibera correttamente dichiara inammissibile ex art. 70 R.D. il ricorso presentato dalla società A.S.D. Badia Prataglia ma altrettanto correttamente esercita il potere del comitato di appartenenza di agire d'ufficio quale soggetto interessato direttamente ad agire d'ufficio ex art. 61 lett. A) R.D. essendo il caso *di specie* riguardante la regolarità di svolgimento di una gara ufficiale del campionato UISP di calcio a 11 ed essendo configurabile l'ipotesi richiamata di illecito sportivo ex art. 19 lett. A) R.D. od, in alternativa (e senza che questo modifichi la sostanza dell'azione intrapresa d'ufficio) l'ipotesi prevista all'art. 110 R.D. avendo la società A.S.U.S. AJAX '86 Arezzo fatto partecipare alla gara in oggetto un tesserato colpito da provvedimento di squalifica a tempo.

Il secondo motivo di ricorso appare, alla luce di quanto esposto in relazione al punto precedente, assolutamente superabile in quanto l'eventuale ritardo nei termini per la pubblicazione delle decisioni, anche qualora accertato, nel caso *di specie* non rileva in quanto superato dalla possibilità (nell'interesse superiore di garantire la regolarità del campionato ufficiale di calcio a 11 UISP Comitato di Arezzo) di decidere comunque nel merito, d'ufficio, in capo all'organo giudicante di secondo grado che sarebbe stato investito della eventuale doglianza.

Per quanto riguarda il terzo, e principale, motivo di ricorso, la presente Commissione disciplinare d'Appello evidenzia come all'interno della normativa UISP sia chiarissima la disciplina relativa alle squalifiche a tempo e che sia da ritenersi assolutamente responsabile, a titolo di dolo od anche a titolo di colpa, la società affiliata che non abbia posto in essere tutte le opportune verifiche prima di impiegare un tesserato soggetto a provvedimento disciplinare a tempo (che comporta l'impossibilità di svolgere attività con alcuna squadra in alcun campionato fino a quando la sanzione non venga interamente scontata).

La tesi della società ricorrente relativa alla mancata conoscenza del provvedimento sanzionatorio inflitto al proprio tesserato, e della conseguente impossibilità di schierarlo nella gara in oggetto, non può essere accolta poiché incombe sulla società tesserante l'obbligo di verifica dell'idoneità di un

proprio tesserato a prendere parte alle manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega calcio, senza che possa essere portato a scusante il fatto che il proprio tesserato sia stato squalificato nello svolgimento di gare inerenti un'altra manifestazione organizzata della stessa Lega calcio.

A conferma di quanto sopra sostenuto si evidenzia come all'art. 45 lett. D) R.D. è la stessa normativa che sottolinea come il provvedimento a tempo inibisca tutti *“I Tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla Lega Calcio, **anche con diverse associazioni**, colpiti da provvedimenti con squalifica a tempo, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quanto la sanzione non è stata interamente scontata”*.

Risulta quindi di palese evidenza come, proprio alla luce del fatto che un tesserato possa prendere parte a diverse manifestazioni anche con diverse associazioni, la verifica della sussistenza in capo allo stesso di squalifiche a tempo prima di impiegarlo in gare ufficiali sia un onere imprescindibile della società tesserante (a maggior ragione se, come la stessa ricorrente ha evidenziato, ha sostenuto *“un impegno economico molto consistente”* per prendere parte al campionato e si trova in una situazione di classifica tale da essere in lizza per la promozione nella categoria superiore).

La società ricorrente, quindi, ben a conoscenza del fatto che i propri tesserati abbiano la possibilità di partecipare anche ad altre manifestazioni organizzate dalla Lega Calcio Uisp del Comitato di Arezzo, nonché assolutamente consapevole (fin dall'inizio della stagione) del fatto che lo stesso comitato pubblica Comunicati Ufficiali diversi per ciascuna manifestazione, avrebbe dovuto (come tutte le altre associazioni partecipanti alle varie manifestazioni avranno sicuramente fatto) prendere visione delle sanzioni pubblicate su tutti i ridetti comunicati (che, comunque, settimanalmente ammontano ad un numero esiguo e quindi di rapida e facile consultazione) al fine di verificare se un proprio tesserato fosse stato soggetto a squalifica a tempo.

Non è infatti pensabile che una società come quella ricorrente, che sostiene anche un impegno economico molto consistente per prendere parte al campionato (segno di grande organizzazione dirigenziale), non fosse a conoscenza del fatto che il proprio tesserato Batrinu sia stato contemporaneamente impiegato anche nel campionato di calcio a 7 con un'altra associazione e non abbia costantemente monitorato anche i comunicati ufficiali di detta manifestazione al fine di verificare se vi fossero sanzioni a tempo a carico dello stesso tesserato.

Se così non ha fatto, rimane ugualmente punibile per responsabilità oggettiva ai sensi di quanto disposto all'art. 110 R.D.

La circostanza, evidenziata dalla ricorrente nel proprio atto di impugnazione, che in successivi comunicati ufficiali di calcio a 7 la Lega Calcio comitato UISP di Arezzo abbia ritenuto di inserire anche le squalifiche a tempo riportate dai tesserati in altre manifestazioni ufficiali non va assolutamente a sgravare la responsabilità *ab initio* pendente sulla A.S.U.S. AJAX '86 Arezzo (come su tutte le altre associazioni partecipanti alle varie manifestazioni organizzate dalla Lega calcio) in ordine al controllo sulle sanzioni pendenti sui propri tesserati **prima** dell'utilizzo degli stessi nelle gare ufficiali.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, **respingendo** il ricorso presentato dalla A.S.U.S. AJAX '86 Arezzo, **conferma** la sanzione a carico della ricorrente della perdita della gara A.S.D. Badia Prattaglia – A.S. U.S. AJAX '86 del 15.03.2014 con il risultato di 3-0 a tavolino e l'ammenda di € 35,00 ai sensi dell'art. 110 lett. A) R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 22.04.2011

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi

Vasco Cipollini

DELIBERA n° 38 anno 2013/2014
Ricorrenti: RUENTES ORCIANO
Comitato UISP: VALDERA
gara del 26.03.2014 - C.U. n° 30 del 03.04.2014

La ricorrente società RUENTES ORCIANO propone ricorso volto ad impugnare la squalifica inflitta dal Giudice di primo grado al proprio tesserato Federico NICCOLINI, per mesi 3 (fino al 26.06.2014), ai sensi di quanto disposto all'art. 135 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso tesserato in occasione della gara fra la società ricorrente e la società A.S. LEGOLI del 26.03.2014.

La ricorrente impugna la sanzione comminata al proprio tesserato sostenendo che la ricostruzione della condotta tenuta dal NICCOLINI e riportata sul referto ufficiale del D.G. non sia conforme al reale svolgimento dei fatti né tenga conto di alcune circostanze attenuanti.

A sostegno della propria tesi la ricorrente evidenzia come il contatto fra il proprio tesserato ed il tesserato avversario non sia da ricondursi ad un atto di violenza dello stesso Niccolini ma ad uno scontro fortuito dovuto sia alla dinamica dell'azione sia alla stazza fisica del proprio tesserato il quale avrebbe urtato l'altro tesserato attendendo che il pallone scivolasse oltre la linea di fondo e nel tentativo di proteggere la palla.

Conclude la ricorrente richiedendo una riforma della sanzione impugnata derubricandola a semplice scorrettezza in azione di gioco.

L'Organo giudicante di II° grado effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti così come riportato nel referto arbitrale, verificata l'insussistenza delle circostanze invocate dalla ricorrente, tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene le motivazioni del ricorso non meritevoli di accoglimento per i motivi di cui sopra e la sanzione impugnata da giudicarsi congrua sia nell'inquadramento normativo che nell'entità.

PQM

la Commissione disciplinare d'Appello, respingendo il ricorso presentato dalla associazione RUENTES ORCIANO, **conferma** la squalifica del tesserato NICCOLINI Federico per mesi 3 (fino al 26.06.2014) ai sensi dell'art. 135 R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 22.04.2014

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Nicola Melani (Presidente)

David Carlesi

Vasco Cipollini

INCONTRO FORMATIVO

SETTORE DISCIPLINA

GIUDICI PRIMO GRADO

PONTE A ELSA 10 MAGGIO 2014

Circolo ARCI - Ponte a Elsa
Via Livornese 325 - EMPOLI

Alla giornata è auspicabile / obbligatoria la presenza di tutti i giudici di prima istanza dei comitati Territoriali

PROGRAMMA

ORE 8.50: ACCREDITAMENTO

ORE 9.00: PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA: **SABINA PICCIONI**

SALUTO : **ALESSANDRO BALDI** PRESIDENTE REGIONALE LEGA CALCIO

SILVIA BORSELLI PRESIDENTE CORTE NAZIONALI DI GIUSTIZIA

ORE 09.15: FORMAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

NICOLA MELANI E **VASCO CIPOLLINI**

ORE 10.50: PAUSA CAFFE'

ORE 11.00: RIPRESA DEI LAVORI DEI SINGOLI GRUPPI

ORE 12.00: FINE LAVORI GRUPPI

ORE 12.10: DIBATTITO GENERALE DELLE RISULTANZE E DELLE DISCUSSIONI DI CIASCUN GRUPPO. AL TERMINE I GIUDI D'APPELLO EVIDENZIERANNO LE LINEE GUIDA DA TENERE NELLA VALUTAZIONE DEI CASI PORTATI IN ESAME.

ORE 13.30: FINE INCONTRO E PRANZO

INCONTRO FORMATIVO

INCONTRO FORMATIVO TEORICO E PRATICO DEL SETTORE TECNICO

PONTE A ELSA 10 MAGGIO 2014

Circolo ARCI - Ponte a Elsa

Via Livornese 325 - EMPOLI

IMPORTANTE: GLI ARBITRI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO.
(SCARPE DA GINASTICA, PANTALONCINI E T-SHIRT)

I RESPONSABILI DEL SETTORE TECNICO TERRITORIALE DEVONO COMUNICARE I NOMINATIVI DEI
PARTECIPANTI **ENTRO MERCOLEDI' 7 MAGGIO** A GIORGIO FUCINI: 340 3632737 - OPPURE VIA MAIL A
g.fucini.toscana@uisp.it

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA'

PROGRAMMA

ORE 08.50: ACCREDITAMENTO

ORE 09.00: SALUTO: **ALESSANDRO BALDI - PRESIDENTE REGIONALE LEGA CALCIO**

ORE 09.10: INIZIO LAVORI

ORE 09.15: COMUNICARE IN CAMPO – DIBATTITO - **DOTT. MATTEO SINATTI**

ORE 10.30: IL REGOLAMENTO.


ORE 11.00: CI SPOSTIAMO AL CAMPO SPORTIVO. UN PO' DI PRATICA: POSIZIONI IN CAMPO E

APPLICAZIONI REGOLAMENTARI DEL CALCIO A 11, 7 E 5.

ORE 13.00: PRANZO – FINE LAVORI


FINALI REGIONALI C7

Le gare saranno tutte ad eliminazione diretta in gare di sola andata in campo neutro
 In caso di parità saranno tirati i calci di rigore per determinare la vincente
 Nel sorteggio saranno evitati, agli ottavi di finale, incontri fra squadre del medesimo Comitato
 Ogni due ammonizioni scatta la squalifica per somma di ammonizioni.



FINALI REGIONALI C5 MASCHILE

Le gare saranno tutte ad eliminazione diretta in gare di sola andata in campo neutro
 In caso di parità saranno tirati i calci di rigore per determinare la vincente
 Nel sorteggio saranno evitati, agli ottavi di finale, incontri fra squadre del medesimo Comitato
 Ogni due ammonizioni scatta la squalifica per somma di ammonizioni.



ISCRIZIONE FINALI REGIONALI

L'ASSOCIAZIONE _____

LEGA CALCIO UISP TERRITORIALE _____

RECAPITO UFFICIALE C/O _____

VIA _____ CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

DIRIGENTE RESPONSABILE: _____ CELL _____

DIRIGENTE: _____ CELL _____

SI DESIDERA RICEVERE IL C.U. UFFICIALE ALL'INDIRIZZO E-MAIL _____

CHIEDE DI ESSERE AMMESSA ALL'ATTIVITA' DI SEGUITO INDICATA:

FINALI REGIONALI

CALCIO A 11 MASCHILE

CALCIO A 5 MASCHILE

CALCIO A 5 FEMMINILE

RASSEGNA CALCIO A 7 MASCHILE

COLORE MAGLIE 1) _____ COLORE MAGLIE 2) _____

Allega alla presente copia della ricevuta del versamento di complessivi € _____ a titolo di quota d'iscrizione (€ _____) e deposito cauzionale (€ _____), effettuato mediante versamento alla lega calcio territoriale di _____

COMUNICAZIONI URGENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATE AI SEGUENTI RECAPITI:

NOME/CELL. _____

Il sottoscritto Presidente della associazione _____

CHIEDE l'iscrizione della stessa alla suddetta manifestazione regionale; **DICHIARA**

di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l'attività della Lega Regionale Calcio UISP e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei certificati medici previsti in relazione alla qualificazione del carattere della manifestazione secondo quanto indicato nella circolare della LNC del 31 dicembre 2005.

AUTORIZZA

la LRC nonché a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria squadra, per qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la manifestazione non si disputasse, per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per la fine della stessa, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della LRC, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.

AUTORIZZA

La LRC, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è iscritta.

data ____ / ____ / 2014

(firma)

Comitato di _____

Timbro Lega Calcio Uisp Territoriale d'appartenenza

(timbro e firma del Presidente)

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail lucaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)